

ASSOCIAZIONE FUSIONE COMUNI COORDINAMENTO NAZIONALE

ATTO COSTITUTIVO

I sottoscritti:

- Antonello Barbieri, a nome del Comitato Valle Scrivia, del Comitato Non Morti della Fontanabuona e del Comitato Cinque Terre Un Comune
- Aldo Gandolfi, a nome del Comitato AMLunaCittà
- Davide Claudio Gay, a nome del Comitato Insieme in un Comune
- Mario Profico, a nome dell'Associazione Culturale Gariga
- Massimo Romani, a nome del Comitato Città Grande

premessi

a) che hanno preso visione e approvato lo Statuto allegato dell'Associazione Fusione Comuni Coordinamento Nazionale (FCCN), che nasce oggi dalla riunione di Chivasso del 9 luglio 2016 alla quale tutti hanno partecipato e dal Convegno di Grottammare dei 27 e 28 gennaio 2017

c) che l'Atto costitutivo dell'Associazione FCCN da registrare dovrà essere firmato da tutti i sottoscritti soci fondatori entro sessanta giorni da oggi

deliberano


di nominare il primo Consiglio direttivo composto da

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| - Presidente | Antonello Barbieri | Comitato Valle Scrivia |
| - Vicepresidente | Emilio Torri | Comitato AMLunaCittà |
| - Consigliere | Mario Profico | Associazione Culturale Gariga |
| - Consigliere | Massimo Romani | Comitato Città Grande |
| - Consigliere | Roberto Benvenuto | Associazione Cinque Terre Un Comune |

e che il mandato abbia durata di un anno.

Il Consiglio direttivo nomina Carlo Clementoni quale Segretario generale.

Grottammare, 28 gennaio 2017



Handwritten signatures of the founding members of the association, including Aldo Gandolfi, Antonello Barbieri, Emilio Torri, Mario Profico, Massimo Romani, and Roberto Benvenuto.

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FUSIONE COMUNI COORDINAMENTO NAZIONALE

TITOLO I - Denominazione, sede, scopo e attività

Articolo 1 - Denominazione

1. Viene costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana e dell'art.36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione Fusione Comuni Coordinamento Nazionale, apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro, siglabile in FCCN, di seguito denominato Coordinamento.

Articolo 2 - Sede

1. La sede del Coordinamento è presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Articolo 3 - Scopo e attività

1. Il Coordinamento intende presentarsi ai centri di decisione istituzionale, alle organizzazioni politiche, alle organizzazioni sociali ed economiche e all'opinione pubblica come coordinamento nazionale e rappresentante stabile ed autorevole dei comitati/associazioni promotori di fusioni di Comuni che vi aderiscono.
2. Le fusioni di Comuni sono da intendersi come strumento per generare risparmi e/o miglioramento dei servizi ai cittadini, e/o per elaborare e gestire progetti di valorizzazione e sviluppo dei territori in particolare mediante l'accesso a finanziamenti europei od altri.
3. L'attività del Coordinamento si svolge lungo alcuni assi prioritari:
 - a) porsi come interlocutore istituzionale degli organi di governo nazionale e delle organizzazioni politiche e di rappresentanza degli enti locali
 - b) incoraggiare l'istituzione di coordinamenti regionali in grado di interfacciare le amministrazioni regionali
 - c) dare sostegno, fatta salva l'autonomia di ognuno, alle attività dei comitati/associazioni locali, anche in fase di avvio, per la promozione delle fusioni di Comuni
 - d) predisporre per i propri soci e sostenitori dati e strumenti di analisi e scambio di informazioni per facilitare e rafforzare le loro attività.

TITOLO II - Adesione, recesso e decadenza

Articolo 4 - Adesione

1. Al Coordinamento possono aderire tutte le organizzazioni senza fine di lucro (comitati o associazioni con Atto costitutivo e Statuto) il cui scopo sia in armonia con quello del Coordinamento o utile per il raggiungimento di tale scopo.
2. Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio direttivo che le accetta con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Le domande devono includere un impegno formale al rispetto dello Statuto e al pagamento della quota sociale, e precisare il modo in cui il richiedente intende contribuire alle attività del Coordinamento. Alle domande vanno allegati l'Atto costitutivo e lo Statuto del richiedente, nonché altri documenti comprovanti il nome del rappresentante legale in carica al momento della domanda di adesione e l'indirizzo mail da utilizzare per le comunicazioni sociali.
3. All'atto dell'accettazione, ogni nuovo socio è tenuto al versamento della quota annua.

4. Con l'accettazione il socio ha la facoltà di utilizzare il logo del Coordinamento affiancandolo al proprio.

Articolo 5 - Recesso

1. In caso di recesso il socio è tenuto a darne comunicazione scritta, possibilmente motivata, al Consiglio direttivo.
2. Il recesso ha effetto immediato e non dà diritto al rimborso della quota associativa né di quote del patrimonio netto.

Articolo 6 – Decadenza ed esclusione

1. La decadenza dalla qualità di socio avviene in modo automatico in caso di mancato versamento della quota sociale entro trenta giorni dalla data della delibera relativa alla quota annuale, oppure entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della sua adesione da parte del Consiglio direttivo.
2. I motivi di esclusione dal Coordinamento sono:
 - a) mancato rispetto dello Statuto e dei regolamenti
 - b) comportamento che possa portare gravi danni al Coordinamento
 - c) assenza ripetuta tre volte consecutive senza giustificato motivo alle Assemblee.
3. Tali esclusioni sono deliberate dall'Assemblea dopo aver sentito la replica del socio al quale sono stati mossi addebiti, con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
4. La decadenza o l'esclusione non danno diritto al rimborso delle quote associative versate né di quote del patrimonio netto.
5. La decadenza avvenuta non è una condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione.

TITOLO III - Organi

Articolo 7 – Organi

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Segretario generale

Articolo 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo d'indirizzo generale del Coordinamento.
2. L'Assemblea ha i compiti seguenti:
 - a) delibera gli indirizzi generali e le linee programmatiche del Coordinamento
 - b) elegge i membri del Consiglio direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, mediante voto di preferenza; le preferenze non possono essere superiori a tre
 - c) delibera sulla struttura organizzativa
 - d) approva il resoconto economico-finanziario preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo
 - e) delibera le modifiche dello Statuto
 - f) delibera sullo status di socio
 - g) delibera in materia di scioglimento.

3. All'Assemblea partecipano i rappresentanti legali dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Il rappresentante legale di ogni socio può essere sostituito mediante delega scritta da un suo delegato scelto all'interno del proprio comitato/associazione.
4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo oppure in ogni momento su richiesta di almeno un terzo dei soci. La convocazione viene inviata ai soci via mail con almeno trenta giorni di anticipo. Il Presidente ne fissa l'ordine del giorno sulla base dei varie esigenze emerse o delle richieste.
5. L'Assemblea è costituita se sono presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, compresi quelli in videoconferenza.
6. L'Assemblea elegge il proprio Presidente e il Segretario all'inizio di ogni sua riunione.
7. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, ciascuno dei quali può esprimere un solo voto. È ammessa una sola delega e in forma scritta. Il voto è palese.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
9. Per le questioni relative alle modifiche di Statuto e lo scioglimento, viene convocata un'Assemblea straordinaria ed è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
10. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea sono redatti dal Presidente con l'assistenza del Segretario. Sono resi accessibili ai soli soci in appositi archivi presso la Sede del Coordinamento e on line.

Articolo 9 – Il Consiglio direttivo e il Segretario generale

1. È l'organo decisionale del Coordinamento e ha potere di gestione ordinaria e straordinaria.
2. Il Consiglio direttivo, in particolare
 - a) elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente
 - b) elegge il Segretario generale, anche al di fuori dei propri membri
 - c) attua le decisioni dell'Assemblea, deliberando sulle attività da svolgere e tramite attribuzione di incarichi esecutivi ai propri membri o a gruppi di lavoro costituiti da Consiglieri e/o altri soci
 - d) verifica periodicamente l'avanzamento delle attività definite e ne dà comunicazione a tutti i soci
 - e) esamina e decide circa idee, proposte, questioni varie che gli sono sottoposte dai soci e fornisce a ciascuno una risposta motivata nei tempi più brevi
 - f) fissa annualmente l'importo delle quote associative
 - g) discute e approva i rendiconti periodici e li sottopone per approvazione all'Assemblea
 - h) determina le regole per il rimborso delle spese e approva le domande di rimborso spese dei Consiglieri e degli altri soci
 - i) delibera sulle domande di adesione di nuovi soci e gestisce un archivio dei soci
 - j) cura la comunicazione interna ed esterna del Coordinamento
 - k) revoca l'uso del logo per gravi motivi.
3. È formato da un numero di membri dispari, non inferiore a cinque, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti legali dei soci, in modo da rappresentare le varie realtà territoriali. Non sono eleggibili le persone che sono state dichiarate interdette o inabilite o fallite con sentenza definitiva oppure negli altri casi previsti dalla legge.
4. Il Segretario generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo.
5. La durata delle cariche è di due anni rinnovabili due volte anche se non consecutive.
6. Le cariche sono svolte a titolo gratuito.
7. I Consiglieri decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo senza giustificati motivi; decadono anche se decade o recede o viene escluso il socio del quale il

- Consigliere fa parte. I Consiglieri decadono se sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti con sentenza definitiva oppure negli altri casi previsti dalla legge.
8. Qualora un Consigliere venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo lo sostituisce entro sessanta giorni per cooptazione con mandato valido fino all'Assemblea successiva.
 9. Il Consiglio direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente, con almeno dieci giorni di anticipo, di sua iniziativa o quando lo richiedano allo stesso almeno un quinto dei Consiglieri, e in ogni caso per l'approvazione del rendiconto economico entro la fine di febbraio di ogni anno.
 10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se assunte con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei presenti.
 11. Alle riunioni possono partecipare delegati dei Consiglieri eletti, purché facenti parte dei Comitati o Associazioni.
 12. Il voto è palese e non sono ammesse deleghe di voto.
 13. È ammesso lo svolgimento di riunioni tramite mezzi informatici (teleconferenza, Skype), con votazioni su questionari, nel rispetto dei quorum sopra elencati.
 14. I verbali di ogni riunione, sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente del Consiglio direttivo. Sono resi accessibili ai soli soci in appositi archivi presso la Sede del Coordinamento e on line.

Articolo 10 – Il Presidente

1. Al Presidente spetta la direzione del Coordinamento e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.
2. Il Presidente in particolare:
 - a) rappresenta il Coordinamento e ne esprime la garanzia di stabilità e continuità
 - b) è il rappresentante legale di fronte ai terzi e anche in giudizio
 - c) convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
 - d) dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo per mandati di massimo due anni rinnovabili due volte anche se non consecutive. Il mandato termina comunque con il rinnovo del Consiglio direttivo.
4. In caso di impedimento o di assenza viene sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 11 – Albo dei Sostenitori

1. Sono Sostenitori le persone fisiche, i titolari di cariche pubbliche e le persone giuridiche diverse dai soci che manifestino l'interesse a contribuire alla vita del Coordinamento e dei Comitati o Associazioni, non solo da un punto di vista economico, ma anche di adesione individuale e/o istituzionale, al lavoro del Coordinamento. L'interesse si attua con la sottoscrizione del manifesto del Coordinamento.
2. I Sostenitori richiedono di essere iscritti all'apposito albo istituito dal Consiglio direttivo che provvede a inserirli dopo aver verificato il versamento dell'eventuale contributo volontario e l'assenza di cause ostative.
3. Per i particolari, si rimanda a un Regolamento sul regime dei Sostenitori.

TITOLO IV - Patrimonio, finanziamento e gestione delle risorse economiche

Articolo 12 – Patrimonio

1. Il patrimonio è esclusivamente destinato al raggiungimento dello scopo del Coordinamento ed è costituito da:

- a) beni mobili o immobili di proprietà
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi destinati all'incremento del patrimonio.
2. In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni nazionali con finalità analoghe e/o di pubblica utilità.

Articolo 13 – Finanziamento delle attività e uso delle risorse economiche

1. Le attività del Coordinamento sono finanziate da:
 - a) le quote associative versate dai soci
 - b) i contributi di persone fisiche o di enti o organismi nazionali o internazionali
 - c) i proventi di eventuali manifestazioni
 - d) ogni altro provento ordinario o straordinario.
2. Tutti gli incassi sopra indicati e altri eventuali vanno versati esclusivamente sul conto corrente del Coordinamento.
3. Il Coordinamento è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14 – Rendicontazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni anno, il Tesoriere provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo con un dettagliato conto delle uscite e delle entrate, delle attività e passività e degli impegni contrattuali assunti.
3. Il rendiconto annuale preventivo e consuntivo dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo e successivamente dall'Assemblea entro fine febbraio di ogni anno.

TITOLO V - Durata e scioglimento

Articolo 15 – Durata

1. La durata del Coordinamento è illimitato.

Articolo 16 – Scioglimento

1. Il Coordinamento si scioglie per raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo o di funzionamento, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari, o per altro motivo contingente.
2. Lo scioglimento è oggetto di delibera da parte dell'Assemblea.
3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto come predisposto dall'art. 12, comma 2 del presente Statuto. I soci, se necessario, nomineranno un liquidatore.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 17 – Controversie e regime transitorio

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Coordinamento e ciascun socio, oppure tra i soci medesimi, oppure tra il Coordinamento e chi ha ricoperto cariche sociali o i suoi eredi, relative all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché abbiano per oggetto diritti disponibili e ad eccezione di quelle in cui la legge prevede l'intervento della Procura della Repubblica, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Coordinamento, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.
2. Il primo Consiglio direttivo, derivante dal momento fondativo del Coordinamento, dura in carica, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, un anno. Al termine dello stesso, l'Assemblea dovrà essere convocata per la normale procedura elettorale.

Art. 18 - Scioglimento e rinvio

1. Addivenendosi per qualsiasi causa e in un qualsiasi momento allo scioglimento del Coordinamento, i Comitati o Associazioni sono convocati in seduta straordinaria per stabilire le modalità della liquidazione e della devoluzione dei beni residui, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento del Coordinamento il patrimonio è devoluto ad associazioni aventi fini analoghi, o a fini di pubblica utilità come previsto dalla legge.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle norme vigenti in materia di Enti non profit.